



## SISTEMA INFORMATICO “ALLOGGIATI WEB” F.A.Q.

### CHI È IL DESTINATARIO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA?

- gestori di esercizi alberghieri;
- gestori di altre strutture ricettive;
- chi fornisce alloggio in tende e/o roulotte;
- proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze;
- affittacamere;
- gestori di strutture di accoglienza non convenzionali (ad es. *bed and breakfast, ostelli della gioventù, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico rurali, residence*), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione Piemonte;
- **Case di riposo (o case di salute);**
- **Case di cura.**

### QUAL È LA DIFFERENZA TRA CASE DI CURA E CASE DI RIPOSO?

La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (vd. Cass. 15.02.2011, n. 5584) distingue, in ordine agli obblighi di comunicazione, tra case di cura e case di riposo.

Le **case di cura**, infatti, sono le strutture nelle quali la permanenza è determinata dall'offerta, preminente, delle cure mediche (tra le quali rientra anche la riabilitazione), a differenza della **case di riposo (o case di salute)** nelle quali l'offerta è di ospitalità, ancorché di persone malate (assistenza sociale residenziale, assistenza infermieristica per anziani o disabili, assistenza residenziale per persone affette da ritardi o disturbi mentali, o che abusano di sostanze stupefacenti,

Posta questa distinzione, le **case di riposo**, alla pari delle strutture ricettive, sono soggette agli obblighi di identificazione e comunicazione in precedenza indicati.

Diversamente, le **case di cura** sono obbligate alla tenuta dello *speciale registro* previsto dall'art. 193 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

Attualmente, tuttavia, il D.M. 7 gennaio 2013 (allegato tecnico) equipara le due tipologie di struttura in ordine alle modalità di trasmissione, limitandosi ad **escludere le case di cura dal rilevare i dati del documento di identità**. Ciò significa che, attualmente, sia le case di cura che le case di riposo devono adempiere ai rispettivi obblighi attraverso la procedura telematica “alloggiati Web”.



## QUALI SONO GLI OBBLIGHI IN CAPO AI PROPRIETARI E/O GESTORI DI CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE E PER AFFITTACAMERE?

Anche per tali soggetti è obbligatorio l'invio dei dati relativi alle persone alloggiate nei tempi e nelle forme disposte dal D.M. 17 gennaio 2013 (entro 24 ore dall'arrivo, **immediatamente per soggiorni inferiori a 24 ore**).

In particolare, il portale "alloggiati Web" dal 29 maggio 2013 sarà implementato con il campo denominato *Appartamento* che sarà "a campo libero" e vi dovranno essere inserite le informazioni relative all'esatta ubicazione (indirizzo, Comune etc) dell'appartamento occupato dal soggetto per cui si sta compilando la schedina.

Successivamente, anche tali soggetti verranno registrati al sistema "alloggiati Web" tramite apposita scheda, e i dati comunicati potranno poi essere richiamati dai proprietari e/o gestori all'atto della compilazione delle schedine.

## QUALI SONO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE?

I soggetti predetti possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti e **devono**, entro le ventiquattrore successive all'arrivo, **immediatamente per soggiorni inferiori a 24 ore**, comunicare alla Questura di Novara i seguenti dati **in via telematica**:

1. data di arrivo
2. numero di giorni di permanenza
3. cognome
4. nome
5. sesso
6. data di nascita
7. luogo di nascita
8. cittadinanza
9. tipo, numero e luogo di rilascio del documento di identificazione (ad esclusione delle case di cura)

Se si tratta di un **nucleo familiare** o di un **gruppo guidato**, sarà sufficiente segnalare tali dati per il capo famiglia o capogruppo che indicheranno i seguenti dati degli altri soggetti:

1. numero giorni di permanenza
2. cognome
3. nome
4. sesso
5. data di nascita
6. luogo di nascita
7. cittadinanza



### **COSA DEVO FARE PER ACCEDERE AL SERVIZIO “ALLOGGIATI *WEB*”?**

Per accedere al servizio, che è **gratuito**, è sufficiente trasmettere il *modulo di adesione* (che è possibile “scaricare” al seguente indirizzo web: [http://questure.poliziadistato.it/file/20950\\_8221.pdf](http://questure.poliziadistato.it/file/20950_8221.pdf), corredato dell’eventuale delega: [http://questure.poliziadistato.it/file/20950\\_8222.pdf](http://questure.poliziadistato.it/file/20950_8222.pdf), e della fotocopia sottoscritta di un documento di identità) alla Questura di Novara (via e-mail: [gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it), o tramite fax: 0321/388690) indicando un recapito telefonico al quale sarete contattati per il ritiro delle credenziali di accesso.

### **SONO POSSIBILI ALTRI METODI DI TRASMISSIONE DEI DATI?**

**No.** Con il D.M. 7 gennaio 2013 il sistema informatico “alloggiati *Web*” viene individuato quale sistema unico di trasmissione alle Questure dei dati relativi agli alloggiati che **non potranno**, pertanto, essere consegnati in formato cartaceo, o in altra forma, né alla Questura, né ad altri enti (vd. Comune) o Forze di Polizia per il successivo inoltro.

### **COSA FARE SE IL SISTEMA “ALLOGGIATI *WEB*” NON FUNZIONA?**

Nell’eventualità vi siano dei problemi di natura tecnica al sistema “alloggiati *Web*” che impediscano la trasmissione telematica delle schedine dovrà essere contattata la Questura di Novara al numero telefonico 0321/3881 per ottenere l’autorizzazione alla trasmissione non telematica dei dati delle persone alloggiate

In tale evenienza i dati relativi alle persone alloggiate potranno essere trasmessi tramite fax al numero 0321/388690, o tramite **posta elettronica certificata** all’indirizzo [gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.no@pecps.poliziadistato.it), con l’invio di un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati con tutti dati richiesti normalmente dal sistema.